



PROVINCIA DI BRINDISI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 29 DEL 24/03/2023

Ambiente ed Ecologia

OGGETTO: VSE srl- Verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto agrovoltaiico della potenza pari a 6.930,88 kWp nel Comune di Brindisi (BR) e relativo impianto di rete per la connessione.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 4 - AMBIENTE E MOBILITA'

Premesso che:

con note in atti al prot. n. 37051 del 22/11/2022 e successivi, il proponente VSE S.R.L (Via Luigi Galvani, n. 24 Milano vse@pecviridisenergia.com), ha presentato l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per la realizzazione ed esercizio di un *“di un impianto agrovoltaiico della potenza pari a 6.930,88 kWp nel Comune di Brindisi (BR) e relativo impianto di rete per la connessione”*;
con nota prot. n. 37573 del 25/11/2022, questo Servizio ha dato avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e, ai sensi del comma 3 dell'art. 19 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, ha chiesto agli Enti di seguito riportati di esprimere il proprio parere motivato:

COMUNE DI BRINDISI

REGIONE PUGLIA: ASSETTO DEL TERRITORIO

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

ARPA PUGLIA – DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BRINDISI

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI

REGIONE PUGLIA: SERVIZIO TUTELA DELLE ACQUE

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO AGRICOLTURA – BARI

REGIONE PUGLIA – SERVIZIO RISORSE NATURALI – BARI

SNAM RETE GAS – DISTRETTO DI BRINDISI

sono pervenuti i pareri definitivi degli Enti interessati di seguito riportati:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale – con nota prot. n. 34959 del 21/12/2022 rilascia nulla osta alla realizzazione delle opere alle condizioni e prescrizioni ivi riportate;
- il Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia con nota prot. n. 1604 del 21/02/2023 ritiene che il progetto in questione, considerate le caratteristiche dell'intervento proposto e del contesto paesaggistico nell'ambito del quale lo stesso si inserisce, valutati gli effetti diretti e indiretti che l'intervento può determinare sulle componenti paesaggistiche situate in prossimità dell'impianto, anche in termini cumulativi, attesa la presenza di altri impianti fotovoltaici in prossimità dell'area d'intervento, in virtù delle considerazioni innanzi espresse, si ritiene di non poter escludere significativi e negativi impatti dell'intervento sul contesto territoriale e paesaggistico e, in definitiva, sull'ambiente, in quanto l'intervento proposto, alterando la percezione del paesaggio rurale e le relazioni con le componenti paesaggistiche che lo connotano e favorendo processi di frammentazione ed artificializzazione, interferisce con i caratteri identitari propri del contesto paesaggistico oggetto di intervento, compromettendone la tutela e la valorizzazione per le motivazioni di seguito sommariamente riportate:

gli impianti agrivoltaici, come quello in oggetto, si smarcano parzialmente da quanto affermato dalle "Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile – parte prima" in quanto rappresentano una concezione impiantistica più evoluta, tale da coniugare la produzione energetica con l'attività agricola. E, pertanto, le indicazioni sull'occupazione di suolo vengono ridimensionate alla luce del fatto che il suolo mantiene una certa vocazione agricola e concreta possibilità di utilizzazione a fini agricoli. D'altro canto, però, la semplice previsione di impianti agrivoltaici non determina automaticamente la sottrazione all'indirizzo generale sulle criticità da scongiurare, e al non dover verificare gli effetti paesaggistici delle trasformazioni proposte sul territorio;

l'intervento ricade in un contesto ricco di numerose componenti paesaggistiche (beni ed ulteriori contesti) presenti nell'immediato intorno dell'area oggetto di intervento come elencato nel paragrafo *ANALISI CONTESTO PAESAGGISTICO DI RIFERIMENTO* e presenta, altresì, specifici contrasti con le previsioni della pianificazione paesaggistica e con le norme del PPTR;

complessivamente le opere previste non sono finalizzate a promuovere la valorizzazione del Reticolo idrografico e della Rete Ecologica come corridoio ecologico multifunzionale, non conservano gli elementi della rete ecologica dell'agro-paesaggio come formazioni vegetazionali basse, arbusti e piante erbacee in evoluzione naturale;

l'impianto in progetto, inserito in un paesaggio caratterizzato da reticoli idrografici superficiali, per caratteristiche geometriche e localizzative, tant'è che "la posa in opera del cavidotto comporta l'attraversamento di corsi d'acqua in quattro punti" (da elaborato "A08-APN-DEF-00-Relazione Idrologica e Idraulica.pdf"), contribuisce a pregiudicare la conservazione e l'incremento degli elementi di naturalità, aumentando i processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali e limitando l'implementazione di corridoi di connessione ecologica, in aree di rispetto limitrofe ai canali;

con riferimento alle *Componenti culturali-insediative*, il campo fotovoltaico, con i relativi cabinati prefabbricati e il cavidotto interato, si inserisce in un contesto paesaggistico in cui sono stati individuati segni antropici di elevato valore storico-culturale quali le masserie storiche, ad elevata densità di testimonianze della stratificazione insediativa con diverse tipologie di segnalazioni;

Tra le segnalazioni architettoniche vi sono *Masseria Brancasi Nuova, Masseria Caputi, Masseria Pozzo di Vito, Masseria Mascava Nuovo, Masseria Banco, Masseria Marmorelle, Masseria Cuggio e Masseria Vaccaro*, che con un sistema di relazioni funzionali si sono da tempo consolidate nel paesaggio rurale evidenziando la specificità produttiva del territorio vocata alla produzione agricola;

il rapporto di intervisibilità tra impianto, così come progettato, masserie e aree rurali contermini, contribuisce a sminuire i valori paesaggistici delle aree tutelate e ad interrompere le regole di

riproducibilità del mosaico agrario e quei delicati equilibri che si sono consolidati nel tempo. Nell'area oggetto di studio vi è inoltre la presenza dell'importante sito archeologico di *Masseria Marmorelle*, in cui sono state rinvenute tre fornaci per la produzione di anfore risalenti al II – I sec. a.C., tutelato con Decreto di vincolo Ministeriale del 18.01.1986;

l'inserimento dell'impianto fotovoltaico, elemento incoerente, mina l'integrità del territorio considerato e del suo intorno, contribuendo a frammentare le componenti e le relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche ed ecologiche attraversate, alterando l'invariante strutturale composta dal **complesso sistema di segni e manufatti testimonianza delle culture e attività storiche che hanno caratterizzato la figura, quali:** reticoli di muri a secco, masserie, paretoni e limitoni. Il PPTR persegue la limitazione di ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole;

con riferimento alle componenti dei *territori rurali*, il progetto si inserisce in un brano di paesaggio rurale in cui le caratteristiche della piana brindisina sono esaltate. La progettazione dell'impianto fotovoltaico non ha tenuto conto dell'ulteriore invariante territoriale della Figura della Campagna Brindisina, ossia del **sistema agro-ambientale, costituito da vaste aree a seminativo prevalente, il mosaico di frutteti, oliveti e vigneti a sesto regolare, di impianto relativamente recente, intervallati da sporadici seminativi, risulta minacciata dalla successiva gemmazione di impianti che artificializzano il contesto rurale, contribuendo a violare le regole di riproduzione della Figura, obliterando le variazioni culturali, sostituendo completamente il sistema agroambientale caratterizzato nell'area di intervento da culture seminatrici. La componente seminativa della Figura sta cedendo il passo alla componente energetica, estranea al paesaggio rurale. Nel caso in oggetto, infatti, il rischio maggiore è la creazione di un paesaggio estraneo al contesto per piccoli incrementi successivi;**

con riferimento alle *Componenti dei Valori Percettivi*, di particolare importanza è l'arteria viaria *Strada a valenza paesaggistica Strada Statale 16 Adriatica*, dalla quale le visioni risentirebbero non solo della presenza dell'impianto ma anche del cavidotto aereo di ricucitura;

le mitigazioni proposte, con piantumazione di ulivi lungo la recinzione di tipo industriale alta 2.40 m, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto e di alterazione e ostruzione delle ampie visuali oramai consolidate. Le foto simulazioni utilizzate in istruttoria (elaborato "*B17 APN_DEF_00_- Render fotografici.pdf*") non rappresentano compiutamente la visuale dell'impianto dai beni tutelati dal PPTR, come la vicina *Strada a Valenza paesaggistica*, ma unicamente nello stretto intorno dell'area oggetto d'intervento;

l'impianto rappresentato in progetto, che insiste complessivamente su circa 15.80 Ha, sottrae "paesaggio" e identità ai luoghi comportando, di fatto, un ulteriore consumo di suolo agricolo e, trattandosi di una vasta superficie, vi è il concreto rischio di trasformazione definitiva della sua connotazione agricola esponendo il contesto rurale ad una lenta ed inesorabile definitiva modificazione, che nell'area in esame risulta, di fatto, già avviata con la presenza di diversi impianti (ben dieci nel raggio di 2 km dal sito di intervento) precedentemente realizzati. Il cumulo degli impatti determina ulteriore artificializzazione e ulteriore frammentazione delle componenti e delle relazioni funzionali, visive culturali, simboliche ed ecologiche interessate;

con l'art. 31 comma 5 della Legge n. 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n. 27 del 24.3.2012, come modificata ed integrata con D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, il termine **agrovoltaico** che seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico. Diversamente da quanto sancito, l'impianto comunque denominato è considerato a tutti gli effetti, di tipo industriale non termico per la produzione di energia con potenza complessiva maggiore di 1 MW come da L.R. n. 11/2001 lettera B.2.g/5-bis) e D.Lgs. n. 152/2006 Allegato 4 alla parte II punto 2 lett. B;

il fotovoltaico costituisce l'entità preponderante della proposta progettuale, relegando l'attività agricola a mero elemento residuale. Infatti nemmeno il Computo metrico estimativo presenta alcun riferimento alla componente agricola, a meno della messa a dimora di piante di ulivo e, per di più, anche al momento della dismissione, nel Computo metrico specifico della dismissione non vi è nulla in merito alla rinaturalizzazione del suolo;

difatti, il proponente nella relazione agronomica non presenta alcun dato sulle eventuali ricadute economiche e sociali della componente agricola dell'impianto, ma riporta il solo riepilogo dei costi per l'avvio del carciofeto, dell'olivetata e delle leguminose; inoltre il

Computo Metrico Estimativo non presenta alcuna spesa afferente alla componente agricola, se non la piantumazione di 562 ulivi perimetrali (mentre nella relazione agronomica ne sono citati solo 460) e un generico “COSTO AVVIO IMPIANTO AGRICOLO” nel quadro economico

- il Comune di Brindisi con nota prot. n. 137814 del 28/12/2022 esprime parere non favorevole per le motivazioni di seguito riportate:
 - per quanto relativo alla natura dell’impianto proposto si rileva che lo stesso non può qualificarsi quale agrovoltaico;
 - le NTA del PRG comunale vigente per le zone agricole esplicita che nelle stesse sono ammesse attività industriali connesse con l’agricoltura e che il rilascio dei titoli autorizzatori è subordinato alla condizione che il soggetto attuatore rivesta la qualifica di imprenditore agricolo o di azienda agricola secondo i requisiti previsti per legge;
 - la società proponente non risulta in possesso di detto requisito e pertanto il progetto si configura esclusivamente quale impianto fotovoltaico a terra che comporterebbe un ulteriore consumo di suolo in aggiunta alle aree già sottratte dagli impianti esistenti e di durata ultradecennale prevista, operando nel contempo una rilevante trasformazione urbanistica in contrapposizione con la destinazione prevista dallo strumento urbanistico generale vigente;
 - SNAM con nota prot. n. 132 del 15/12/2022 rappresenta che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente;
 - ARPA con nota prot. n. 4973 del 25/01/2023 a seguito del riscontro da parte del proponente alle criticità evidenziate con precedente nota prot. n. 85597 del 19/12/2022, ritiene che permangono le criticità relative al calcolo dell’Indice di pressione cumulativa oltre che alla rispondenza dell’impianto agrivoltaico in questione alle Linee Guida del Ministero della Transizione Ecologica “*Linee guida in materia di impianti agrivoltaici*” sviluppate da CREA, ENEA, GSE e RSE anche in relazione all’impatto sulle colture, al bilancio idrico, alla produttività agricola, alla continuità dell’attività agricola presente e al calcolo della superficie agricola totale oltre che all’interferenza con le pratiche colturali;
- dalla documentazione complessivamente prodotta si evince quanto segue:
- il progetto riguarda un impianto agrivoltaico del tipo mobile (su inseguitori solari), ubicato su suolo, finalizzato alla produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in agro del Comune di Brindisi su un’area di superficie complessiva di ha 15,80,19 in località “Contrada Apani”, Foglio n. 19 P.lle: 109, 110, 112, 139, 140, 141, 146, 147, 150, 151, 157, 160, 460.;
 - si prevede la coltivazione tra i moduli fotovoltaici di piante agrarie (carciofo e leguminose) con la relativa predisposizione di impianto irriguo e fertirrigazione oltre che di piante mellifere per la realizzazione di un apiario;
 - lungo il perimetro dell’impianto si prevede la piantumazione di piante di ulivo al fine di mitigare l’impatto visivo.


Considerato che:

il progetto di impianto agrovoltaico presentato dalla Società risulta dettagliatamente sviluppato nelle parti e negli aspetti relativi alla produzione di energie elettrica con i moduli fotovoltaici; di contro l’attività agricola, di fatto evanescente, da svolgere non viene descritta in modo organico con specifici dettagli sulle diverse operazioni colturali necessarie per le colture da impiantare; a ciò si aggiunga che il proponente in questione non è attivo nel settore agricolo ma soltanto nel settore delle energie rinnovabili; dalla documentazione trasmessa si evince che il progetto in questione può essere considerato un impianto fotovoltaico al quale

sono stati apportati minimi aggiustamenti per far sì che da un punto di vista formale possa essere definito quale impianto agrivoltaico.

Rilevato che da una sommaria ricognizione effettuata dal Servizio Ambiente della Provincia è stato accertato che:

- il territorio della Provincia di Brindisi è interessato a far data dal 2019 da oltre n. 100 istanze volte alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, incluso agrivoltaico, su suolo agricolo;
- la potenza totale relativa a dette istanze nel complesso è pari a oltre 2000 MW per un'estensione areale complessiva pari a circa 2700 ha;
- gli impianti già installati (in **rosso**) e quelli per i quali è stata presentata istanza di autorizzazione (**blue**) risultano maggiormente e significativamente addensati nel Comune di Brindisi e nei Comuni ad esso limitrofi come si evince dalla rappresentazione cartografica di seguito riportata;



Più nello specifico l'area d'interesse del progetto in questione (evidenziato in magenta) è interessata da numerose iniziative di realizzazione di impianti di produzione da fonte rinnovabile incluso agrivoltaici pertanto appaiono condivisibili le criticità evidenziate da ARPA e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica in tema di impatti cumulativi.

Considerato altresì le osservazioni presentate dal proponente in riscontro ai pareri espressi dagli Enti interessati:

il progetto in questione è stato elaborato sì da consentire il passaggio delle macchine agricole in commercio tra le file dei pannelli;


il progetto è destinato ad essere realizzato in area agricola non è qualificabile come inidonea ad ospitare impianti F.E.R. ai sensi del D. M. 10.9.2010 e del R.R. 31.12.2010, n. 24, mentre è qualificata idonea alle medesime finalità dall'art. 21, comma 8, del D.Lgs. 8.11.2021, n. 199;

corre l'obbligo di richiamare le recenti sentenze n. 248/2022 e n. 586/2022 (a loro volta richiamate nelle sentenze di cui in premessa) con le quali il T.A.R. Puglia Lecce -Sez. I- ha affermato che gli impatti cumulativi devono essere valutati solo tra impianti di analoga tipologia e, di contro, non possono e non devono essere valutati allorquando gli impianti esistenti siano classici impianti fotovoltaici a terra e l'impianto in esame sia un impianto agrivoltaico che, come già rilevato non costituisce una species di un più ampio genus, ma un nuovo genus;

Considerato che dalla documentazione prodotta dal proponente si desume che la realizzazione dell'intervento in questione necessita di una fase più approfondita di analisi degli impatti paesaggistici ed ambientali, come sommariamente di seguito riportati:

il progetto risulta in contrasto con gli obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale relativi alle componenti dei paesaggi rurali e con gli indirizzi e le direttive del PPTR;

la realizzazione dell'impianto fotovoltaico di progetto comporterebbe una ulteriore e consistente



modificazione del sistema agricolo identitario sopra descritto, già notevolmente alterato dalla presenza degli impianti fotovoltaici insediati nel raggio di 5 km (cfr. elaborati relativi alla Verifica degli Impatti Cumulativi) e tuttavia ancora riconoscibile, che contribuirebbe ad aggravare lo stato di alterazione del territorio agricolo e di trasformazione della texture agricola, con inserimento di elementi artificiali nel suolo, estranei al contesto, di notevole consistenza ed estensione planoaltimetrica, che contribuiscono a dequalificare i paesaggi agrari e ad aumentare i processi di artificializzazione;

l'impianto di progetto, sommandosi agli altri già esistenti e a quelli in fase di istruttoria, rischia di aumentare notevolmente la globalità degli impatti, innescando un effetto di potenziale saturazione;

il rapporto di intervisibilità tra impianto (compreso di opere complementari, accessorie e di connessione) e le masserie e i corsi d'acqua presenti nell'intorno dell'impianto, entrambi tutelati dal PPTR, contribuirebbe a sminuirne i valori paesaggistici;

la presenza documentata di un elevato numero di campi fotovoltaici, realizzati ed autorizzati, i cui dati dimensionali sono noti, contribuisce a generare un impatto globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in fase di istruttoria, rischia di compromettere totalmente e irrimediabilmente i caratteri strutturanti che connotano il territorio;

le opere di connessione, tra l'altro consistenti in circa 7,5 Km di cavidotti interrati, in alcuni tratti interferiscono con aree sottoposte a tutela dal PPTR:

- per un tratto di circa 1600 m sulla S.S.16 Adriatica definita strada a valenza paesaggistica (Componenti culturali ed insediative - Componenti dei valori percettivi);
- attraversa un corso d'acqua (Canale Apani) sul quale insistono formazioni arbustive in evoluzione naturale (Componenti botanico vegetazionali - Ulteriori contesti paesaggistici);
- ricade, lungo la S.S.16/Adriatica, per un tratto di circa 300 m, nella fascia di pertinenza di Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (Componenti idrologiche - Beni paesaggistici) per la presenza del Canale Apani;
- ricade, lungo la S.S. n. 44, per un tratto di circa 100 m in area di rispetto componenti culturali insediative (Componenti culturali e insediative - Ulteriori contesti paesaggistici) per la presenza della Masseria Cuggio.

Visti:

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, Titolo III le procedure per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per la verifica di assoggettabilità a VIA;

il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

la Legge Regionale 7 novembre 2022 n. 26, "Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali", e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) e definisce le competenze in materia;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la "Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell'attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08";

la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale" con la quale, tra l'altro, entra in vigore l'operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 26/2022;

il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;

l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazione, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 102 del 01/09/2022, con il quale sono state confermate al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali dell'Area 4, Settori Ecologia-Ambiente-Mobilità.

Ritenuto, sulla base di quanto innanzi riportato di dover provvedere ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e della L.R. n. 11/01 e s.m.i. alla formulazione del relativo parere di compatibilità ambientale.

DISPONE

di **assoggettare a Valutazione d'Impatto Ambientale**, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto per la realizzazione ed esercizio *“di un impianto agrovoltaiico della potenza pari a 6.930,88 kWp nel Comune di Brindisi (BR) e relativo impianto di rete per la connessione”*; presentato da VSE S.R.L (Via Luigi Galvani, n. 24 Milano vse@pecviridisenergia.com);

di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia del presente provvedimento al proponente e agli Enti interessati;

di pubblicare, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

IL
DIRIGENTE
Dott. Pasquale

EPIFANI

Documento Firmato Digitalmente

Il sottoscritto dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Il Responsabile dell'istruttoria
D'Urso Oscar Fernando
Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex D.Lgs
82/2005

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Servizio

Il Dirigente del
Dott. Pasquale Epifani

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso gli archivi digitali dell'Ente, ai sensi della normativa vigente